

**Corte di Giustizia dell'Unione europea, 21 maggio 2015, sezione III, n. 322, C-322/14**

La Corte esamina se la validità di una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto concluso elettronicamente, ai sensi dell'art. 23, par. 2, del regolamento Bruxelles I, possa essere posta in discussione nell'ipotesi di un'accettazione mediante «clic». Al riguardo, è opportuno rammentare, in via preliminare, che, affinché sia valida, tale clausola deve essere conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta o comunque in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro oppure, nel commercio internazionale, da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che «qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola» deve essere considerata «comprendere la forma scritta». La finalità di tale disposizione è, quindi, quella di equiparare determinate forme di comunicazione elettronica alla forma per iscritto, in vista di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, poiché la comunicazione delle informazioni in questione si realizza anche quando tali informazioni sono accessibili attraverso uno schermo.

Interpretando l'art. 5, par. 1, della direttiva 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, in forza del quale il consumatore deve «ricevere» determinate informazioni «per iscritto o su altro supporto duraturo», la Corte ha dichiarato che non soddisfa i requisiti di detta disposizione una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» dall'impresa in questione né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un tale sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo. Tuttavia, l'organo giudicante constata che tale interpretazione non può essere trasposta all'art. 23, par. 2, del regolamento Bruxelles I, perché sia la formulazione dell'art. 5, par. 1, della direttiva 97/7, che richiede espressamente una comunicazione ai consumatori delle informazioni su un supporto durevole, sia l'obiettivo di tale disposizione, volto specificamente alla tutela dei consumatori, differiscono da quelli di detto art. 23, par. 2. Pertanto conclude che l'art. 23, par. 2, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

**Corte di Giustizia dell'Unione europea, 5 luglio 2012, III sezione, C-49/11**

Secondo l'organo giudicante quando le informazioni che si trovano sul sito Internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un *link* comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né «fornite» a tale consumatore né «ricevute» da quest'ultimo, come invece prescrive l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. La Corte precisa, inoltre, che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1, in quanto non garantisce al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in tale disposizione per consentirgli di far valere, all'occorrenza, i suoi diritti

**Corte di Giustizia delle Comunità europee, 15 aprile 2010, IV sezione, C-511/08**

L'art. 6, n. 1 della direttiva 97/7 disciplinante i contratti conclusi a distanza, riconosce al consumatore un diritto di recesso che egli può esercitare, entro un termine determinato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In particolare, relativamente alle conseguenze giuridiche del recesso, l'art. 6, n. 2, della direttiva 97/7 prevede che «il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente». Allo scopo di evitare che il consumatore sia disincentivato all'esercizio del diritto di recesso, la direttiva prevede, non solo che l'esercizio del diritto di recesso debba essere gratuito, ma anche che, in caso di recesso, il professionista debba restituire al consumatore tutte le somme da esso versate, comprese le spese di spedizione del bene acquistato a distanza. Deve, quindi, ritenersi in contrasto con le suddette disposizioni comunitarie una normativa nazionale che consenta al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.

**Corte di Giustizia delle Comunità europee, 3 settembre 2009, I sezione, C-489/07**

L'art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva 97/7, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza deve essere interpretato nel senso che esso è incompatibile con una normativa nazionale la quale preveda in maniera generalizzata che il venditore possa chiedere un'indennità per l'uso di un bene acquistato tramite contratto a distanza dal consumatore anche se quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso entro i termini. Infatti, allo scopo di rendere effettivo in diritto di recesso riconosciuto al consumatore in quanto parte contrattuale debole, le suddette disposizioni normative prevedono che le uniche spese che possono essere poste a carico del consumatore che receda dal contratto stipulato a distanza nei termini, sono quelle necessarie alla spedizione dei beni al mittente. La Corte di Giustizia ha però precisato che, qualora il consumatore abbia fatto uso del bene acquistato a distanza in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l'arricchimento senza giusta causa, non può considerarsi incompatibile con la normativa comunitaria in questione l'imposizione, al consumatore che eserciti il diritto di recesso, del pagamento di un'indennità per l'uso di tale bene.

**Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 dicembre 2008, Grande sezione, C-205/07**

Essendo volta a conseguire un'armonizzazione minima, la direttiva 97/7 a tutela dei consumatori che abbiano sottoscritto contratti a distanza, può essere attuata dagli Stati membri in modo da garantire ai consumatori una tutela più forte rispetto a quella di cui alla suddetta direttiva. Sia il divieto gravante sul professionista-venditore a distanza di esigere dal compratore acconti o pagamenti prima della scadenza del termine di decadenza per esercitare il diritto di recesso, sia il divieto di richiedere, prima della scadenza del suddetto termine, il numero della carta di pagamento del cliente si configurano, in astratto, quali misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dal Trattato CE (art. 28 TCE). Il divieto di esigere acconti o pagamenti non si pone, tuttavia, in contrasto con il diritto comunitario essendo, comunque, finalizzato a tutelare un interesse generale quale la tutela dei consumatori ed essendo proporzionato al fine perseguito. Del tutto sproporzionato e quindi incompatibile con il diritto comunitario deve, invece, considerarsi

il divieto di richiedere al cliente, prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso, il numero della propria carta di pagamento.